

## **TI\_GERICHTE 12.1995.207 vom 27. September 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-09-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1995.207](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.207)

FR: TI\_GERICHTE 12.1995.207 du 27 septembre 1995

IT: TI\_GERICHTE 12.1995.207 del 27 settembre 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 27**

settembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. 822 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 20/21 novembre 1989 da \_\_\_\_\_ ora massa fallimentare rappr. dall' \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ rappr. dall' avv. \_\_\_\_\_ nella quale il Pretore, dopo aver constatato che le pretese dell'attrice sono state cedute ex art. 260 LEF a: - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ rappr. dall' avv. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ rappr. dall' \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ha, con decreto 9 giugno 1995, stralciato la causa dai ruoli così giudicando su spese ripetibili: "Le spese anticipate in causa dalla parte convenuta, in complessivi Fr. 24'685, sono poste in parti uguali e con il vincolo della solidarietà a carico dei quattro creditori cessionari i quali, pure solidalmente e in parti uguali, rifonderanno alla convenuta Fr. 6'000.- per ripetibili." Nei confronti di questo dispositivo hanno presentato appello \_\_\_\_\_ il 20 giugno 1995, lo \_\_\_\_\_ il 21 giugno 1995 e la \_\_\_\_\_ il

#### **E. 28**

giugno 1995 i quali chiedono di essere liberati dall'obbligo di sopportare spese e ripetibili come deciso dal Pretore; mentre la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, con osservazioni 24 luglio 1995, aderisce alle domande di appello. Appellante in via adesiva, con atto d'appello 3 agosto 1995, l' \_\_\_\_\_ che chiede pure di non dover sopportare oneri per spese e ripetibili; mentre nei confronti di questo appello la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, con osservazioni

#### **E. 31**

agosto 1995, ne chiede la reiezione per motivi d'ordine e di merito. Letti ed esaminati gli atti di causa Considerato in fatto ed in diritto che non torna conto dilungarsi sugli appelli di \_\_\_\_\_, dello \_\_\_\_\_ e della \_\_\_\_\_ dal momento che la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, alla quale le spese e le ripetibili andavano rimborsate dagli appellanti e la quale quindi può liberamente disporre delle proprie pretese, vi ha fatto acquiescenza; che inoltre, in prima sede, la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ non aveva assolutamente protestato le spese nei confronti di questi cessionari; che questi appelli devono così essere accolti; che per quanto riguarda l'appello dell' \_\_\_\_\_ occorre preliminarmente esaminare se lo stesso é ricevibile e meglio se la disposizione dell'art. 315 CPC - per la quale, entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'appello, i litisconsorti dell'appellante o

dell'appellato possono appellare adesivamente - é applicabile alla fattispecie concreta; che in particolare, data la tempestività dell'atto, si deve esaminare se l'\_\_\_\_\_ é litisconsorte in causa rispetto agli altri cessionari delle pretese della massa fallimentare e di conseguenza può prevalersi della particolare normativa procedurale; che, in considerazione del fatto che il cessionario di una pretesa della massa fallimentare non ha l'obbligo di continuare il processo e che tale cessione non comporta trasferimento delle relazioni giuridiche procedurali tra le parti ( DTF 105 III 135, consid. 3), non vi può essere rapporto di litisconsorzio tra tutti coloro che hanno ricevuto in cessione una pretesa della massa fallimentare se non quando hanno deciso di far uso di questa cessione, ossia di avviare un processo o di continuarlo ( SJ 1994, 62, consid. 3b); che nella fattispecie all'esame non risulta che i cessionari abbiano voluto continuare nel processo; anzi vi é prova contraria come appare dalla lettera 24 luglio 1994 di \_\_\_\_\_, dalla dichiarazione all'udienza di incumbenti 15 novembre 1994 della \_\_\_\_\_ e dalla lettera 11 novembre 1994 dello \_\_\_\_\_; che, del resto, il codice di procedura civile ticinese (contrariamente a quanto é previsto nel Canton Vaud : cfr. JdT 1995 III 20), non prevede la sostituzione di diritto di un terzo di una parte al processo in funzione di disposizioni legali particolari come quella della cessione dell'art. 260 LEF tanto é vero gli art. 103 e 110 CPC prevedono che, nel caso di cessione dell'oggetto litigioso, il processo continua fra le parti in causa; che non avendo i cessionari - dopo l'avvenuta cessione che comprendeva anche altri creditori della \_\_\_\_\_ che non si sono espressi e che il Pretore non ha tenuto giustamente in considerazione quali parti come non doveva considerare chi si é espresso negativamente al proposito di una partecipazione alla causa pendente - compiuto alcun atto inteso a dimostrare la loro intenzione di procedere in lite essi non sono mai divenuti parti del processo e di conseguenza non può esistere tra di loro un litisconsorzio, sia necessario che facoltativo, ai sensi degli art. 41 e seg. CPC; che la mancanza della qualità di parte nel processo non è in contrasto con la possibilità per i cessionari di presentare appello poichè anche i terzi sono legittimati all'appello quando sono danneggiati dalla sentenza ( Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 307 n. 11); che ne consegue come l'\_\_\_\_\_ non può prevalersi della disposizione dell'art. 315 CPC ed ancor meno di quella dell'art. 46 CPC che, nel litisconsorzio necessario, concede che, anche con l'appello, il litisconsorte diligente rappresenti gli altri che omettono di partecipare ad un atto processuale; che l'\_\_\_\_\_, l'appello adesivo risultando improponibile, avrebbe dovuto presentare appello nei termini di legge così come fatto dagli altri cessionari; che in mancanza di un valido gravame non si può entrare nel merito delle censure proposte nei confronti della decisione del Pretore; che, per la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si assegnano ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC) mentre che, trattandosi di una svista del Pretore il carico di spese e ripetibili ad \_\_\_\_\_, allo \_\_\_\_\_ e alla \_\_\_\_\_, si impone che lo Stato abbia a versare un'indennità per inconvenienti di Fr. 200.- ciascuno a chi, \_\_\_\_\_, ha dovuto presentare allegati (appelli ed osservazioni) per criticare quella decisione; che l'importo in questione tiene conto che, nella stessa misura, é riconosciuto anche nella parallela procedura d'appello riguardante l'inc. no. 847 della Pretura; Per i quali motivi dichiara e pronuncia 1. Gli appelli di \_\_\_\_\_, dello \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ sono accolti e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto di stralcio 9 giugno 1995 é riformato nel senso che gli appellanti sono liberati dal pagamento delle spese di giudizio e delle ripetibili. 2. L'appello di \_\_\_\_\_ é respinto siccome irricevibile. 3. Non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si attribuiscono ripetibili. 4. Lo Stato del Canton Ticino verserà ad \_\_\_\_\_, alla \_\_\_\_\_ e alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

un'indennità di Fr. 200.- ciascuno. 5. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3 ed alla Divisione Giustizia del Dipartimento delle Istituzioni per la conoscenza e l'esecuzione del dispositivo 4. di questo giudizio. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.